



TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

N. xxxxxxxx / xxxx R.G.

Il Giudice

letti gli atti;

evidenziato che le eccezioni preliminari di rito formulate da parte opponente si mostrano infondate atteso che: - *“In tema di procedimento d’ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell’ambito di una chiara “causa petendi”, riconducibili alla condizioni di ammissibilità dettate dall’art. 633 c.p.c., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi tra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l’allegazione dei fatti secondari, che per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria”* (Cass. Civile, II, sentenza n. 7786 del 27 marzo 2013); - dal ricorso per d.i. si evincono chiaramente il credito azionato, la causa petendi della domanda spiegata in sede monitoria e la documentazione posta a fondamento della stessa; - risulta documentalmente provato che società ingiungente ha allegato al ricorso per d.i. la fattura n. jjj del yy.y.yyyy e il relativo estratto del Registro Fatture regolarmente Vidimato dal Notaio, Dott. CAIO, con Rep. n. XXXXXX (doc. X e succ. del fasc. di parte); - tale documentazione funge certamente da prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo;

- infatti, il creditore che agisce per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo deve fornire la prova scritta del credito fatto valere (art. 633 c. 1 n. 1 c.p.c.) e la disciplina codicistica indica espressamente alcuni documenti idonei ad assolvere la funzione di prova scritta ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa (l’art. 634 c.p.c. testualmente recita: *“per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”*); - quindi, per i crediti emergenti da fatture cartacee, la condizione della prova scritta necessaria per attivare il procedimento di ingiunzione, è soddisfatta con il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili: atto a mezzo del quale il Notaio accerta la presenza delle fatture nel Registro IVA e la regolare tenuta di tale Registro, oltre alla conformità dei documenti esibiti agli originali;

rilevato che: - l’attività di consulenza (in relazione alla quale è stato domandato il compenso) risulta esser stata effettivamente svolta dall’odierna opposta in favore di “DITTA ALFA”; - come già rimarcato dal precedente giudice con decreto del X.X.XXXX, con pec del yy.y.yyyy l’amministratore unico della società opponente ha riconosciuto il debito e si è impegnato alla corresponsione di quanto dovuto alla controparte *“per l’assistenza contabile e fiscale dell’anno yyyy”*, chiedendo a “BETA” di *“espletare quanto necessario per i ns. adempimenti contabili e fiscali sino alla data del yy/yy/yyyy”*; - l’effetto principale della ricognizione di debito e della promessa di pagamento è quello dell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza di una *causa debendi* (cfr., *ex multis*, Cass. n. 17713/2016);

1

considerato quanto emerso dall’istruttoria espletata nel corso del presente giudizio e, in particolare, il tenore delle dichiarazioni rese dal teste SEMPRONIO;

